



DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

LA DIRETTRICE

A tutti gli Enti Terzo Settore  
Loro sedi

**Oggetto:** Chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione delle APS e delle ODV nei rispettivi registri regionali.

La presente per dettare chiarimenti in merito alla iscrizione delle APS e delle ODV nei rispettivi registri regionali.

Come è noto le APS e le ODV nel Lazio sono disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22, "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio", e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, "Disciplina dell'attività di volontariato nella regione Lazio", le quali fissano in 45 gg il termine per rilasciare l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione sociale e in 60 gg per rilasciare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di volontariato.

Ciò premesso, si precisa che la procedura si interrompe in caso di "preavviso di diniego", che viene inserito nel sistema Artes e inviato automaticamente alla mail dell'associazione nello stesso sistema registrata. Avverso il citato preavviso di diniego le APS e le ODV possono presentare **controdeduzioni nel termine di 10 gg. ai sensi della l. 241 del 90**. Il preavviso **interrompe** la decorrenza dei termini del procedimento. **In mancanza delle controdeduzioni, si consolida il diniego.**

**Si raccomanda, pertanto, a tutti gli enti, di verificare periodicamente la propria mail sul sistema Artes e di rispondere tempestivamente al preavviso di diniego, al fine di evitare l'adozione dell'atto definitivo di diniego di iscrizione. Si ricorda che se le mail inserite su ARTES non fossero più attuali e/o poco usate, possono essere cambiate.**

In relazione alle più frequenti cause di diniego, si forniscono i seguenti chiarimenti

**Denominazione sociale:**

E' obbligatorio inserire nella denominazione sociale "Organizzazione di Volontariato" oppure l'acronimo "ODV"(v. Art. 32, comma 3 ,d.lgs 117/2017).

Parimenti è obbligatorio inserire nella denominazione sociale "Associazione di promozione" oppure l'acronimo "APS" (v. Art 35, comma 5, d.lgs 117/2017).

Si precisa che, ai fini della iscrizione delle APS nel registro ARTES, questo requisito è obbligatorio al momento dell'iscrizione per le sole associazioni che abbiano già formalmente assunto la qualifica di Associazione di Promozione sociale all'atto



**REGIONE  
LAZIO**

dell'iscrizione al registro nazionale, in qualità di base associativa o articolazione territoriale di una rete.

Per gli enti non ancora iscritti nel registro nazionale delle APS, come precisato nella nota del Ministero del Lavoro n. 12604 del 29.12.2017, deve essere inserita nello statuto una clausola temporale ad applicazione differita nella quale si indichi che l'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro.

#### **Composizione:**

Per le associazioni, sia ODV sia APS, costituite successivamente all'entrata in vigore del Dlgs. 117/2017, il numero di **componenti minimo deve essere di 7 persone fisiche o di 3 associazioni**. Il numero di componenti richiesto può essere anche raggiunto dopo la costituzione dell'Associazione, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ma deve sussistere al momento della richiesta di iscrizione. Il requisito è obbligatorio (v. Artt 32 comma 1 e 35 comma 1 d.lgs 117/2017).

#### **Attività di interesse generale:**

Occorre indicare, tassativamente, **almeno una** delle attività elencate all'Art 5 comma 1, e in aggiunta citare anche la corrispondente lettera del comma stesso. **Si tratta di un requisito obbligatorio.** Rif. Art 5 comma 1, lettere da a) a z) d.lgs 117/2017

E' motivo di diniego la generica indicazione di tutte le attività elencate all'art 5 comma 1, per violazione del principio di trasparenza. (v.Art 5 comma 1, lettere da a) a z) d.lgs 117/2017).

#### **Attività diverse:**

Il loro esercizio è facoltativo. Se l'ente intende esercitarle, va specificamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, senza la necessaria indicazione di un elenco puntuale, in quanto le attività potranno anche essere individuate successivamente.

Si tratta di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale( *v. art 6 del d.lgs 117/2017*).

In merito alle "altre attività", la Cabina di regia del 7 marzo 2019 ha discusso la bozza di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e ha individuato i "criteri e i limiti" che gli Enti del Terzo Settore devono seguire nell'esercizio delle "attività diverse" previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017. Il decreto ,(che attende ancora il parere del Consiglio di Stato per la successiva pubblicazione in G.U.), dispone che: *"non è il tipo di attività a fare la differenza, ma la sua funzione di sostegno, supporto, promozione e agevolazione del perseguimento delle attività istituzionali."* Tali attività possono, quindi, essere legittimamente esercitate dagli enti di Terzo Settore, purché rispettino questo requisito funzionale, che può essere valutato anche attraverso un'analisi della quantità di risorse impiegate nell'esercizio di esse, rispetto a quelle impiegate nell'esercizio delle attività di interesse generale".

Si ritiene, pertanto, nelle more della pubblicazione del decreto citato, di utilizzare come criterio per le istruttorie la secondarietà e la strumentalità delle attività, nel quadro di un ampio riconoscimento di quelle attività effettivamente utili al perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.

**Ricordiamo comunque che anche l'art 3, comma 1 lettera a) della legge regionale 22/99 elenca tra i requisiti per l'iscrizione l'assenza dello scopo di lucro.**

#### **Risorse:**

Le APS possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni lavorative di altro genere con il limite della necessità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e con il seguente limite quantitativo: **il numero dei lavoratori** non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati. Le APS possono attribuire attività retribuite anche ai soci.

**Si tratta di un requisito facoltativo.**

Le ODV non possono avere soci/volontari tra il personale retribuito, ma solo esterni.

**Si tratta di un requisito facoltativo.** (v. Art 36 d.lgs 117/2017).

#### **Assicurazioni:**

Pur non trattandosi di requisiti statutari, ma di prescrizioni di carattere pubblicistico previste dal decreto legislativo 117/2017, si ricorda che, le assicurazioni, sono obbligatorie. Devono essere, pertanto, stipulate tutte e tre le tipologie di assicurazione (infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, (v. Art 18 d.lgs 117/2017), e devono essere presenti al momento dell'iscrizione su ARTES, in analogia con quanto prescritto dalla DGR 9436 del 1995, che per le ODV prevede come obbligatoria la produzione della copia del certificato assicurativo.

La ratio di tale prescrizione riposa sul fatto che le APS, in particolare, possono, essere iscritte se sono operanti da almeno sei mesi, come prescritto dall'art 9 della l.r. 22/99, per cui si presume che, nel periodo precedente alla richiesta di iscrizione, le APS abbiano svolto delle attività con i volontari. Inoltre, nella relazione sulle attività vengono quasi sempre citate attività che si avvalgono di volontari e negli aggiornamenti annuali è un requisito che viene verificato.

Si ricorda l'esistenza di assicurazioni così dette quantitative/numeriche, che possono di volta in volta coprire i volontari effettivamente impiegati nelle attività.

Sul nostro sistema ARTES, non essendoci un apposito campo per il caricamento di questa voce, si dispone di utilizzare per l'upload dei certificati assicurativi il campo "ALTRI DOCUMENTI". **Il requisito è obbligatorio**

Si evidenzia che non si tratta di un elenco esaustivo, ma certamente rappresentativo dei motivi di diniego più frequenti e maggiormente problematici.



Si ricorda, infine, che il termine del 31 ottobre 2020 (così come prorogato dall'art. 35 del Decreto legge "Cura Italia", convertito con L. 27 del 24 aprile 2020) stabilito ai fini degli adeguamenti statutari degli enti del Terzo settore alle disposizioni del Codice del Terzo settore **non ha carattere perentorio** ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Di ciò è stata data ampia comunicazione sul portale regionale e su ARTES.

Si ribadisce che, come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31.05.2019, tale termine assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le quali possono essere adottate con le maggioranze cosiddette "semplificate", vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni adottate in assemblea ordinaria.

Dopo la scadenza del 31 ottobre 2020, quindi, gli enti possono ancora apportare le modifiche richieste, ma non beneficeranno della possibilità di apportarle con le maggioranze semplificate, ma potranno adeguare gli statuti attraverso l'approvazione in assemblea con maggioranza qualificata.

La presente nota circolare sarà pubblicata sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale Politiche Sociali, al seguente link: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_politichesociali/](http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/)

Allegato A: tabella riepilogativa

Il responsabile del procedimento  
Fabrizio Donato

La Direttrice

Ornella Guglielmino

